

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 26

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

(Parere ai sensi dell'articolo 43 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 settembre 2006)

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di coordinamento e di adeguamento del T.U.B, del T.U.F. e delle altre leggi speciali alla legge per la tutela del risparmio.

Il decreto è emanato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, (legge per la tutela del risparmio), finalizzata al coordinamento e adeguamento del Testo Unico Bancario, del Testo Unico di Finanza e delle altre leggi speciali alle disposizioni recate dalla legge n. 262/2005.

Gli interventi proposti nel decreto legislativo sono di tipo diverso.

In primo luogo si è provveduto a meri adeguamenti tecnici: si veda per esempio la modifica di cui all'art. 3, comma 5, del decreto che elimina nell'art. 32, comma 2, un rinvio ad una disposizione abrogata dalla legge n. 262/2005; o anche l'articolo 1, comma 3 del decreto che corregge all'art. 116 TUB un rinvio normativo errato e l'articolo 1, comma 5, lett. a) che modifica l'art. 136, comma 1 TUB per tenere conto delle innovazioni intervenute nel Codice Civile.

Gli interventi di coordinamento e adeguamento hanno assunto modalità diverse e in taluni casi hanno richiesto modifiche di ampio respiro, anche sulle stesse norme introdotte dalla legge n. 262/2005.

In particolare, in alcuni casi gli interventi più rilevanti originano dall'esigenza di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con l'ordinamento comunitario: ad esempio le modifiche all'art. 100-*bis*, per il quale sono stati rilevati problemi di coerenza con la Direttiva MIFID e che, conservando il contenuto precettivo della disposizione vigente, è stato allineato alle previsioni della Direttiva 2003/71/CE i cui criteri di attuazione sono indicati all'art. 12 della stessa legge n. 262/2005.

In altri casi gli adeguamenti sono volti a restituire coerenza al sistema sulla base dei principi fondanti della riforma del 2005, in particolare quello della ripartizione per finalità della competenze delle Autorità di vigilanza, eliminando incoerenze, difficoltà operative o problemi interpretativi: quale esempio possono essere indicate le modifiche all'art. 20 della legge n. 287/1990 nella quale è refluita la disciplina conseguente al trasferimento all'Autorità Antitrust delle competenze prima esercitate dalla Banca d'Italia recata dall'art. 19, commi 12- 14 della legge n. 262/2005 o anche le modifiche al TUF conseguenti alla scelta del legislatore del 2005 di determinare l'applicazione della disciplina di trasparenza recata dal TUF ai prodotti finanziari di tutti i comparti, compreso quello assicurativo.

ARTICOLO 1 - MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO.

Comma 1 – modifiche all'art. 2

Le modifiche alla lista dei ministri partecipanti al CICR, apportate con l'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto, riflettono, per un verso, l'accorpamento in seno al MEF delle competenze dell'ex Ministero delle finanze e, per un altro, le recenti modifiche alle competenze e alla denominazione dell'ex Ministero dell'industria.

Il vigente comma 2 dell'articolo 2 del TUB prevede che il presidente del CICR possa invitare a partecipare alle riunioni altri ministri, oltre a quelli indicati al comma 1. L'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto estende tale facoltà prevedendo che il presidente possa invitare a partecipare alle riunioni anche i presidenti delle altre Autorità, in relazione alle competenze di queste e agli argomenti trattati. Tale modifica è coerente con la prassi recentemente instaurata e con le finalità di coordinamento tra le autorità di vigilanza del settore finanziario indicata dalla legge 262/2005 a tutela del risparmio.

Comma 2 – modifiche all'articolo 53

Il vigente comma 4 dell'art. 53 TUB contiene un'analitica elencazione dei soggetti da considerare collegati alla banca, nei cui confronti questa può assumere le attività di rischio nel rispetto di condizioni e limiti fissati dalla Banca d'Italia sulla base delle deliberazioni del CICR.

Il comma 4-*bis* individua direttamente i parametri tecnico-economici di cui la Banca d'Italia deve tenere conto nella definizione delle condizioni per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Tale tecnica legislativa di estremo dettaglio determina un irrigidimento della disciplina, non è coerente con l'impostazione delegificante prevalente nel TUF e nel TUB, e non è in linea con gli *standard* internazionali di vigilanza.

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto sostituisce il comma 4 dell'art. 53 TUB, e rimette alla Banca d'Italia, sulla base di deliberazioni del CICR, l'individuazione delle condizioni e dei limiti cui subordinare l'assunzione di attività di rischio da parte delle banche nei confronti dei soggetti che possono influenzarne la gestione. Alla Banca d'Italia viene anche consentita l'adozione di provvedimenti specifici, ove la situazione lo richieda. Coerentemente, l'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 53.

Il comma 4-*quater* dell'art. 53 TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le situazioni di conflitto d'interesse per le attività bancarie diverse dall'assunzione di attività di rischio.

La limitazione del potere regolamentare alle sole attività bancarie appare incongrua rispetto ai fini perseguiti dal legislatore e alle potenziali rilevanza e rischiosità di altre tipologie di rapporti.

L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto estende pertanto il potere regolamentare della Banca d'Italia sui conflitti d'interesse a tutti i rapporti di natura economica, diversi da quelli che generano attività di rischio (ad esempio rapporti di consulenza).

Comma 3 – modifiche all'articolo 116

Il comma 1 dell'articolo 116 TUB prevede che nei locali aperti al pubblico le banche e gli intermediari finanziari pubblicizzino, tra l'altro, per le operazioni di finanziamento, il tasso effettivo globale medio (TEGM). Per le modalità di calcolo si fa riferimento all'articolo 122 che però riguarda il tasso annuo effettivo globale (TAEG), e non il TEGM, definito dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

L'articolo 1, comma 3, del decreto corregge il riferimento normativo erroneo.

Comma 4 – modifiche all'art. 128 bis

L'articolo 128-*bis* TUB prevede che banche ed intermediari aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, limitandone però l'applicazione alle controversie con i consumatori.

L'emendamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto è volto a estendere a tutta la clientela, incluse quindi le imprese, l'accesso ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, coordinando in tal modo l'art. 128-*bis* a quanto previsto dal Titolo VI del TUB (che si applica ai rapporti con tutta la clientela), all'art. 27 della legge 262/2005 in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato in materia di servizi di investimento e al d.lgs. n. 253/2000 per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri.

Comma 5 – modifiche all'articolo 129

L'art. 129 TUB assegna alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari emessi all'estero quando superino un determinato importo o quando i valori mobiliari non appartengano alle tipologie individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.

Il controllo preventivo sulle emissioni da parte della Banca d'Italia non risulta più coerente con la ripartizione funzionale delle competenze tra le Autorità di vigilanza realizzata dalla legge 262/2005 e con l'attribuzione alla Consob di tutte le competenze relative alla tutela degli investitori e alla trasparenza sugli strumenti finanziari.

Di conseguenza, e anche in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi della vigilanza, l'impostazione dell'art. 129 TUB è stata radicalmente emendata dall'articolo 1, comma 6, del decreto eliminando ogni forma di vaglio preventivo delle emissioni da parte della Banca d'Italia e limitandone la funzione al monitoraggio dei mercati finanziari. Sul piano testuale la disposizione riprende sostanzialmente gli attuali commi 7 e 8 dell'art. 129. Per coerenza sistematica si è inoltre sostituita la locuzione "valori mobiliari" con quella di "strumenti finanziari".

Comma 6 – modifiche all'art. 136

L'art. 136 TUB dopo aver sancito il principio del divieto, penalmente sanzionato, a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di compiere atti di compravendita o contrarre obbligazioni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente con la banca amministrata diretta o controllata, configura la legittimità di tali operazioni a condizione che sussista una previa delibera dell'organo di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. La norma inoltre conferma l'applicabilità, nell'ambito della fattispecie, della disciplina civilistica degli interessi degli amministratori (art. 2391 cod.civ.).

L'emendamento di cui all'articolo 1, comma 7, lett. *a*) completa il riferimento alle norme del codice civile in materia di interessi degli amministratori aggiungendo anche il rinvio alle norme in materia di operazioni con parti correlate (art. 2391-*bis* cod.civ.).

La legge n. 262/2005 ha modificato l'art. 136 TUB con l'introduzione del comma 2-*bis*, ampliandone l'ambito di applicazione alle obbligazioni intercorrenti fra la banca e altra società controllata dall'esponente bancario o che la controllano, nonché con le società in cui l'esponente bancario svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, lett. *b*) mira, conservando l'impianto precettivo della legge n. 262/2005, ad eliminare alcune incongruenze: da una parte, eliminando il riferimento alle società collegate con quella controllata dall'esponente bancario o che la controlla, si collega la fattispecie penale alle ipotesi in cui l'esponente aziendale sia in grado con maggiore probabilità di venire a conoscenza dell'assunzione delle obbligazioni rilevanti; dall'altra sono stati esclusi dall'applicazione del comma 2-*bis* i rapporti tra società dello stesso gruppo bancario, tenuto conto del fatto che il gruppo si configura come un unico soggetto economico, nonché quelli tra banche per le operazioni sul mercato interbancario, considerato che queste presentano limitati rischi di inquinamento del processo decisionale.

ARTICOLO 2 - MODIFICHE ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990 N. 287

Modifiche all'art. 20

Le modifiche all'art. 20 della legge n. 287/1990 sono parte di un più ampio intervento, che comprende anche l'abrogazione dei commi 12, 13 e 14 dell'art. 19 della legge n. 262/2005, con il quale, pur non modificando, nel rispetto della delega, il contenuto precettivo della legge n. 262/2005, si è data soluzione a taluni problemi applicativi derivanti dal trasferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) delle funzioni in materia antitrust sul settore bancario prima attribuite alla Banca d'Italia.

In particolare, il nuovo testo del comma 5 - tenendo conto dei principi della legislazione *antitrust* nonché di ragioni di coerenza sistematica con l'ordinamento bancario e con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione dei capitali - conferma che le acquisizioni di partecipazioni in banche potenzialmente idonee a restringere la libertà di concorrenza rientrano nell'ambito di applicazione della legge *antitrust*. Inoltre, allinea i termini dei procedimenti di Banca d'Italia e AGCM, in connessione con la soppressione dell'atto congiunto (si veda *infra sub* modifiche alla legge n. 262/2005, art. 19, commi 12-14).

Il nuovo comma 5-bis, in coerenza con l'attribuzione all'AGCM delle funzioni *antitrust* per il settore bancario, trasferisce a tale Autorità il potere già accordato dal vigente comma 5 alla Banca d'Italia di autorizzare intese in deroga alla legge n. 287/90. Tale potere autorizzatorio è inoltre esteso alle operazioni di concentrazione. Sono specificate le finalità delle deroghe, e, al comma 5-ter, si precisa che esse debbono essere accordate nel rispetto del principio di proporzionalità.

È abrogato il comma 8, reso superfluo dall'attribuzione all'AGCM delle funzioni *antitrust* per il settore bancario.

Al fine di una più razionale sistemazione dell'articolo 20, in esame, viene trasferito nel comma 3-bis il principio generale (precedentemente contenuto nel comma 7 - che viene contestualmente abrogato) per il quale qualora l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in più settori sottoposti alla vigilanza di più autorità ciascuna di esse adotta i provvedimenti di propria competenza. Di seguito, poi si specificano i casi relativi alle aziende ed istituti di credito e alle società di assicurazione.

Con le modifiche al comma 4, si prevede la sospensione del decorso del termine dei procedimenti nei quali è richiesto il parere dell'ISVAP, per il tempo da questa utilizzato. Tale previsione consente all'AGCM di avere il tempo necessario a valutare il parere senza un eccessivo allungamento dei tempi del procedimento.

ARTICOLO 3 - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI FINANZA

Comma 1 - modifiche all'art. 1, comma 1

La legge n. 262/2005 (cfr. in particolare artt. 11 e 12) ha determinato una omogenea disciplina di trasparenza - quella del TUF e delle relative norme di attuazione rientranti nella prioritaria competenza della CONSOB - per i prodotti finanziari di tutti i comparti, bancario, finanziario e assicurativo.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile e dell'Autorità competente alla regolamentazione e ai controlli, è divenuta essenziale la distinzione tra prodotti finanziari - ora ricondotti alla disciplina del TUF - e prodotti bancari, soggetti alla normativa TUB; la linea di demarcazione sembra dover essere individuata nella sussistenza, o meno, di una funzione di investimento (cfr. art. 1, comma 1, lett. *u*), TUF).

Ciò posto, l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 1, lett. *t*), TUF, che esonera i depositi bancari e postali dall'applicazione della disciplina sulla sollecitazione all'investimento rischia di ingenerare il dubbio che tali contratti costituiscano prodotti finanziari (la qual cosa, sebbene ipotizzabile in taluni casi particolari, non si attaglia alla pluralità di funzioni economiche svolte dal

deposito).

Tale incertezza interpretativa non comportava, prima dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005, particolari risvolti pratici, in quanto i prodotti finanziari bancari (diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari che consentono l'acquisizione di azioni) erano esclusi dall'applicazione della disciplina sulla sollecitazione all'investimento, in forza dell'art. 100, comma 1, lett. f), TUF.

L'assoggettamento del collocamento di tali prodotti alla normativa sugli obblighi di comportamento e trasparenza previsti per i servizi di investimento (art. 25-bis TUF, introdotto dall'art. 11 della legge n. 262/2005) richiede ora un chiarimento legislativo sul punto, al fine di precisare che i depositi bancari non sono assoggettati alla disciplina di trasparenza del TUF.

In considerazione di quanto sopra rilevato, l'emendamento all'art. 1, comma 1, lett. t) e u) del TUF, è volto a chiarire – attraverso una modifica del campo di applicazione della disciplina sulla sollecitazione all'investimento e un'integrazione della definizione di prodotto finanziario - che la nozione di "prodotto finanziario" prevista dal TUF non ricomprende i depositi bancari e postali se non rappresentati da strumenti finanziari.

La lettera t) è stata oggetto anche di un ulteriore intervento volto a ricomprendere nella nozione di sollecitazione all'investimento il collocamento di prodotti finanziari effettuato tramite intermediari abilitati: tale integrazione si è resa necessaria a fini di coerenza del sistema in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 100-bis TUF (si veda *infra*).

L'introduzione della ulteriore definizione di *prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione* (lett. γ) è resa necessaria dalle modifiche del TUF recate dalla riforma del 2005 volte alla realizzazione in ambito finanziario di una ripartizione delle funzioni fra Autorità di vigilanza ispirata al criterio della "finalità" (anziché del "prodotto"), assegnando alla Consob la competenza, sotto il profilo della correttezza e trasparenza, in materia di distribuzione di prodotti finanziari, nonché dalle proposte di modifica formulate nello schema di decreto legislativo volte a rafforzare l'articolazione per finalità delle competenze delle Autorità di vigilanza (vedi *infra*, in particolare, art. 25-bis TUF).

La legge n. 262/2005 ha introdotto la nozione di *prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione* all'art. 25-bis TUF nel sottoporre la sottoscrizione ed il collocamento di tali prodotti alla disciplina dei servizi di investimento e, per quanto concerne la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, alla vigilanza della Consob. Si propone, pertanto, a fini di certezza del diritto e allo scopo di chiarire l'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni del TUF (e, conseguentemente, della vigilanza della Consob) l'introduzione di una specifica definizione che espliciti a quali prodotti emessi da imprese di assicurazione si attribuisca la qualifica di "prodotti finanziari". Si è ritenuto che possano considerarsi tali – per le ragioni di seguito illustrate - i contratti di cui ai rami III ("polizze unit e index linked"), V ("contratti di capitalizzazione") e VI ("operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa") del ramo vita, di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Quanto al ramo III risulta dirimente il rilievo che, in questi prodotti, la prestazione **principale** che l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare - e, prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante di esso, che l'assicurato versa all'impresa di assicurazione - non è determinata con la tecnica attuariale della ripartizione e neutralizzazione del rischio demografico. Conformemente, lo stesso Codice delle Assicurazioni definisce i prodotti *de quibus* come le assicurazioni vita "le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento".

Quanto ai contratti di capitalizzazione di cui al ramo V, già l'art. 179 del Codice delle Assicurazioni esplicitamente definisce la capitalizzazione come "il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito": l'assenza della convenzione relativa alla durata della vita umana (e quindi della copertura del rischio demografico) rende diretta

la riconducibilità del ramo V alla nozione di prodotto finanziario del TUF.

Quanto alle operazioni di cui al **ramo VI**, in dottrina si è affermato che la nozione di prodotto finanziario recata dal TUF comprende anche le operazioni della specie (gestione di fondi pensione, negoziali e aperti). Peraltro, la disciplina dettata dal TUF in tema di sollecitazione all'investimento si applica ai fondi pensione aperti a contribuzione definita in virtù di uno specifico rinvio contenuto nell'art. 9 del d.lgs. n. 124/1993 (disciplina delle forme pensionistiche complementari):

Si fa presente, altresì, che fra i prodotti assicurativi del ramo vita, quelli del **ramo I** registrano, accanto a prodotti "tradizionali" ad esclusiva componente assicurativa (per es. le polizze caso morte), contratti che inglobano anche una componente finanziaria (quali per es. le polizze rivalutabili). Tuttavia, non appare di pronta, verificabile e certa applicazione un criterio in grado di valutare la prevalenza dell'una o dell'altra componente, a differenza di quanto accade nel ramo III. Si è ritenuto quindi di non ricomprendere entro la definizione di prodotto finanziario le polizze di **ramo I**.

Comma 2 – modifiche all'art. 23, comma 4

Per effetto dell'introduzione dell'art. 25-bis TUF sono attratti nel campo di applicazione dell'art. 23 TUF la sottoscrizione ed il collocamento di tutti i prodotti finanziari bancari. A tale riguardo si ritiene opportuna un'integrazione dell'art. 23, comma 4, TUF, volta a precisare che non si applica la disciplina di cui al Titolo VI del TUB né ai prodotti finanziari di origine bancaria né alle componenti bancarie di prodotti finanziari (c.d. prodotti misti) assoggettati all'articolo 25-bis TUF.

Tale esenzione è esclusa per le operazioni riconducibili al credito al consumo, alle quali va necessariamente applicata la disciplina del TUB che incorpora disposizioni di origine comunitaria.

Comma 3 – modifiche all'art. 25-bis, comma 1

Le modifiche all'art. 25-bis TUF sono volte a chiarire che in caso di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione trova applicazione la disciplina del TUF e non quella del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) La disposizione di cui all'art. 25-bis TUF (introdotta dalla legge n. 262/2005) produce, infatti, l'effetto di abrogare (implicitamente e parzialmente) quelle norme del menzionato Codice delle Assicurazioni che dettano le regole di condotta cui imprese ed intermediari assicurativi – ivi comprese banche e sim – devono attenersi nella commercializzazione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario e che assegnano la relativa vigilanza all'ISVAP.

Comma 4 – modifiche all'art. 30, comma 9

La legge n. 262/2005 ha modificato l'art. 30 escludendo dall'esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede i prodotti bancari. L'esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede perdura invece con riferimento ai prodotti emessi dalle imprese di assicurazione. Si potrebbe addirittura ritenere che, poiché i prodotti finanziari comprendono anche gli strumenti finanziari, si sia ampliato nella nuova formulazione letterale l'ambito di applicazione dell'esenzione (non più solo i prodotti assicurativi, bensì anche quelli finanziari – ad esempio, le stesse azioni ed obbligazioni emesse dall'impresa di assicurazione). L'esenzione relativa ai prodotti assicurativi non risulta coerente con il principio della vigilanza per finalità a cui si ispira la legge n. 262/2005 e, in particolare, con la scelta del legislatore di estendere l'applicazione delle regole di condotta del TUF alla distribuzione di prodotti assicurativi. Se ne propone pertanto l'eliminazione, anche in conseguenza delle modifiche, sopra illustrate, all'art. 25-bis.

La specificazione secondo cui, con riguardo ai "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", l'art. 30 TUF si applica ai "soggetti abilitati" è volta a palesare che rimane ferma la possibilità per agenti e broker assicurativi di svolgere l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi anche a contenuto finanziario. Risponde poi a obiettivi di chiarezza e univocità del quadro normativo, la precisazione che i soggetti abilitati non possono operare quali agenti e

mediatori di assicurazione, e non possono pertanto iscriversi nelle relative sezioni del Registro degli intermediari assicurativi

Comma 5 – modifiche all'art. 32, comma 2

La modifica proposta consiste in un mero adeguamento tecnico all'art. 32, comma 2, TUF, alla luce della già intervenuta abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f), ancora però contemplato nella norma in commento

Comma 6 – modifiche all'art. 100-bis

L'articolo 100-bis del TUF come introdotto dalla legge n. 262/2005 ha presentato diversi problemi sia interpretativi sia di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di intermediari. I problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria riguardano soprattutto la direttiva MIFID e le sue misure di attuazione, che escludono obblighi degli intermediari di fornire specifiche informazioni sui singoli titoli, ancor più se concentrate in un documento da consegnare alla clientela.

In considerazione del fatto che l'art. 43 della legge n. 262/2005 delega il Governo ad effettuare solo interventi di coordinamento e di adeguamento del TUF alle disposizioni da essa recate, si è prescelta una soluzione normativa che si origina dalla direttiva comunitaria sulle offerte pubbliche (direttiva 2003/71/CE) alla cui attuazione il Governo è stato delegato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. f) della legge n. 262/2005¹. Il risultato normativo da un lato consente il rispetto dei limiti della delega conferita al Governo ex art. 43 della legge n. 262/2005, dall'altro permette di tenere fermo il contenuto precettivo della disposizione vigente, rafforzando altresì la protezione degli interessi che questa mira a tutelare.

Coerentemente, è stato formulato un nuovo comma 1 dell'art. 100-bis che replica, adeguandola alle definizioni attualmente presenti nel TUF, l'impostazione dell'art. 3 della direttiva 2003/71/CE² secondo la quale alla rivendita da parte di intermediari di strumenti originariamente offerti unicamente ad investitori qualificati si applica la definizione di offerta al pubblico contenuta nella direttiva medesima³.

Al fine di evitare possibili elusioni della disciplina, è stata inserita al comma 2 una presunzione di esistenza di una sollecitazione all'investimento se, entro 12 mesi dal collocamento riservato a investitori professionali, gli strumenti finanziari vengano sistematicamente rivenduti al pubblico, sempre che siano superati anche i limiti quantitativi di esenzione previsti dall'articolo 100.

Infine al comma 3, in considerazione delle difficoltà operative legate all'obbligo di solvenza che rischiano di privare la norma di impatto significativo, si è sanzionata la rivendita effettuata senza

¹ In base alla delega prevista dall'art. 12, comma 3, lett. f), della legge 262/2005, il Governo dovrà, fra l'altro: "individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea: ... 2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo"

² "Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e)".

³ "offerta al pubblico di strumenti finanziari": una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari.

prospetto con la nullità, che può essere fatta valere solo dall'acquirente, ferme restando le sanzioni applicabili in caso di sollecitazione abusiva.

Comma 7 – modifiche all'art. 114-bis

Gli interventi apportati ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento chiariscono in modo più puntuale i termini nei quali le informazioni sui piani di assegnazione di strumenti finanziari debbono essere rese disponibili al pubblico e il contenuto delle stesse.

Il testo attuale del comma 3 dell'art. 114-bis TUF dispone che la Consob, con riferimento ai piani di assegnazione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, non solo disciplini in via regolamentare le specifiche informazioni che le quotate debbono fornire, a seconda delle varie modalità di realizzazione del piano, ma che la Consob definisca altresì "cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione".

Tale previsione appare in contrasto con le finalità cui è ispirata l'azione della Consob. Infatti, mentre la delega regolamentare alla autorità di vigilanza per individuare specifici obblighi informativi a carico delle quotate in materia di piani di assegnazioni di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori risulta in linea con la competenza istituzionale dell'Istituto in materia di trasparenza degli emittenti quotati (cfr. la comunicazione Consob n.11508 del 15.2.2000), si è ritenuto che non potesse essere ad esso attribuito il potere di disciplinare i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni oggetto dei piani, i limiti alla circolazione delle azioni o degli strumenti finanziari assegnati, le modalità e i termini per l'esercizio dei connessi diritti.

Tali aspetti, infatti, sono strettamente connessi con scelte di tipo gestionale, quali le politiche di retribuzione e incentivazione dei dipendenti e del management, che spettano agli amministratori e che dipendono da variabili riferibili ad ogni singola società.

L'emendamento proposto, conseguentemente, si limita a mantenere solo la delega regolamentare di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 114-bis al fine di garantire la massima *disclosure* dei piani di *stock option*.

Comma 8 – modifiche all'art. 124-ter

L'art. 124-ter prevede che la Consob vigili sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adesione ai codici di comportamento diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito: tale forma di vigilanza sembra trascendere i confini dell'attività, come riconfermata dalla legge 262/2005, spettante all'Istituto, chiamato ad intervenire su profili prettamente di "trasparenza", ovvero sia di adeguatezza e completezza dell'informazione.

La soppressione dell'ultima parte dell'articolo in commento non elimina comunque completamente la vigilanza della Consob su questi profili: la legge n. 262/2005, infatti, modificando l'art. 149 TUF (cfr. comma 1, lett. *c-bis*) ha attribuito agli organi di controllo il compito di "vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi.". Poiché all'Autorità spetta il compito di vigilare sull'operato degli organi di controllo interno, alla stessa spetterà una vigilanza indiretta su quanto dichiarato dalle quotate rispetto all'adesione a codici di autodisciplina.

Comma 9 – modifiche all'art. 139, comma 1

Uno dei profili che hanno qualificato l'intervento della legge n. 262/2005 in materia di *corporate governance* è il riconoscimento del ruolo delle minoranze azionarie. L'emendamento proposto è volto a rafforzare la partecipazione delle minoranze alla vita societaria rimuovendo una delle condizioni (l'iscrizione al libro soci da almeno sei mesi) previste dalla norma per realizzare una sollecitazione di deleghe.

Comma 10 – modifiche all'art. 147-ter

La disposizione è oggetto di diversi interventi, il più rilevante dei quali è l'abrogazione del comma 2 che prevede obbligatoriamente il voto a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali.

Tale previsione si pone in contrasto con una delle finalità perseguite dalla disciplina delle società con azioni quotate in mercati regolamentati: la trasparenza del mercato del controllo societario (cfr. art. 91 TUF).

In particolare, la disposizione in commento appare in aperta contraddizione sia con la disciplina della trasparenza delle partecipazioni rilevanti – relativa alla titolarità delle azioni ma soprattutto alla titolarità del diritto di voto – sia con la disciplina della pubblicità dei patti parasociali, con particolare riferimento ai patti di voto, di cui all'art. 122 TUF. A tale ultimo riguardo, non appare coerente che, ai sensi dell'art. 122 TUF, si richieda la pubblicazione dei patti parasociali, anche non scritti, tra i quali i patti di voto e di consultazione, per rendere noti al mercato gli accordi tra soci che precedono lo svolgimento delle assemblee venendo ad influire sulla contendibilità delle quotate e, contestualmente, si renda segreto l'effettivo esercizio del diritto di voto nelle sedi assembleari.

Inoltre, la predetta modalità di voto rende estremamente difficile l'accertamento da parte della Consob dei patti per i quali siano state omesse le comunicazioni ex art. 122 TUF nonché il conseguente eventuale accertamento delle azioni di concerto rilevanti ai fini dell'obbligo di OPA solidale di cui all'art. 109 TUF.

Da un punto di vista civilistico, la norma è in contrasto con l'art. 2375, primo comma, secondo periodo, del Codice Civile, novellato dalla riforma del 2003, secondo il quale "Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti".

La norma pone altresì problemi all'esercizio del potere della Consob di impugnare le delibere assembleari delle quotate. In particolare, in caso di mancata comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 TUF, in caso di mancata pubblicazione di patti parasociali ex art. 122 TUF, in ipotesi di violazione della disciplina delle partecipazioni reciproche di cui all'art. 121 TUF ovvero in caso di violazione della disciplina dell'opa obbligatoria ai sensi dell'art. 110 TUF, è previsto un divieto di esercizio del diritto di voto. La Consob nel caso in cui il voto, nonostante il divieto, venga esercitato può impugnare la delibera assembleare se lo stesso è risultato determinante per l'assunzione della medesima delibera (c.d. prova resistenza). Con la previsione del voto a scrutinio segreto non sarebbe consentito alla Consob, così come a tutti gli altri soggetti legittimati all'impugnativa (cfr. art. 2377 cod.civ.), di verificare se il soggetto che non risultava legittimato ad esercitare il diritto di voto ha votato risultando determinante per l'assunzione della delibera assembleare.

Infine, si segnala che il 18 gennaio 2006 è stata approvata in seno alla Commissione Finanze della Camera, ed accolta dal Governo, una risoluzione con la quale si impegna il Governo ad adottare iniziative normative per la soppressione della disposizione in argomento. Ciò in considerazione della circostanza che la norma in discussione rischia di compromettere il principio "della trasparenza del mercato finanziario, sotto i profili della pubblicità dei patti parasociali e della conoscibilità della titolarità di voto delle partecipazioni rilevanti" nonché delle perplessità espresse da esponenti del Governo, "dalla Consob, dalla prevalente dottrina societaria nonché dalle più consapevoli fra le associazioni rappresentative degli operatori del mercato finanziario".

Si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche al comma 1, e ancora al comma 2, dell'articolo in commento al fine di dare effettività al voto di lista per l'elezione del consiglio di amministrazione introdotto dalla legge 262/2005 e di assicurare la nomina dell'amministratore di minoranza, evitando nel contempo la presentazione di liste di mero disturbo: pertanto è stato attribuito alla Consob il potere di determinare con regolamento la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, al fine anche di differenziarla in ragione delle

caratteristiche delle società. E' stato inoltre previsto che le liste specifichino quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e consentito che lo statuto indichi, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, una percentuale minima di voti che ciascuna lista debba conseguire. Infine sono state chiarite meglio le caratteristiche della lista di minoranza.

Allo stesso modo si è ritenuto di intervenire sul comma 4 al fine di garantire sempre nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un amministratore indipendente (la disposizione vigente ne richiede la nomina solo quando il consiglio sia composto da più di sette membri), prescrivendone la decadenza alla perdita dei requisiti di indipendenza.

Comma 11 – modifiche all'art. 148, comma 2

La legge n. 262/2005, prendendo atto del fatto che, nonostante l'espressa previsione del Tuf, nel collegio sindacale di ben poche società quotate è presente un componente di minoranza, ha attribuito alla Consob di definire con regolamento le modalità per garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo. L'emendamento in questione è volto a rafforzare la norma introdotta dalla legge n. 262/2005 prevedendo che l'elezione dei componenti il collegio debba avvenire con voto di lista al fine di garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze, mutuando un principio già presente nell'art. 147-ter per la nomina degli amministratori di minoranza. Non è stato ritenuto opportuno precisare ulteriormente la norma in modo da confermare la flessibilità dello strumento regolamentare, voluta dalla legge n. 262/2005 per realizzare in concreto il risultato della presenza dei sindaci di minoranza.

Comma 12 – modifiche all'art. 154-bis

La norma è stata modificata al fine di renderla più chiara e più coerente con i tempi rapidi richiesti dalla comunicazione finanziaria delle società quotate. In particolare l'emendamento proposto:

- sostituisce al secondo comma il riferimento alla "corrispondenza al vero" - che rischia di dar luogo a incertezze circa il reale contenuto della dichiarazione e di ingessare/rallentare l'informativa al mercato delle società quotate - con un riferimento alla corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. La modifica proposta appare maggiormente coerente con il quadro normativo complessivo e dotata di un grado di oggettività sufficiente ad evitare che la norma determini un ritardo sistematico nella comunicazione al mercato di informazioni *price sensitive* ed oneri eccessivi a carico dei "soggetti dichiaranti". Rimane fermo per la documentazione contabile prevista dalla legge quanto disposto al quinto comma;
- precisa le funzioni del consiglio di amministrazione attribuendogli specifici compiti di vigilanza;
- rafforza l'attestazione prevista dal quinto comma, estendendola anche alla relazione semestrale (anch'essa documento contabile previsto dalla legge) definendo i contenuti dell'attestazione in modo coerente con la disciplina civilistica sui bilanci e con quanto dettato dalla direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency*). Si evidenzia, infatti, che la direttiva *Transparency* prevede che la relazione finanziaria annuale e quella semestrale comprendano "attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati."

Comma 13 – modifiche all'art. 159

L'art. 159 TUF vigente prevede che l'incarico di revisione sia conferito dall'assemblea ordinaria previo parere dell'organo di controllo (laddove l'originaria disposizione del TUF prevedeva il parere vincolante). In coerenza con l'indirizzo della legge n. 262/2005 di rafforzare il ruolo delle minoranze azionarie nei presidi di *governance*, nonché con gli indirizzi della direttiva 2006/43/CE (relativa alla revisione dei conti annuali e dei conti consolidati – c.d. nuova ottava direttiva), si propone di modificare l'attuale disciplina che prevede un parere dell'organo di controllo sulla proposta di conferimento (e di revoca) dell'incarico di revisione attribuendo invece ad esso un potere di proposta motivata all'assemblea.

Si è colmata una lacuna della disciplina come modificata dalla legge n. 262/2005 reintroducendo il potere di conferimento d'ufficio dell'incarico da parte della Consob, nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto.

La formulazione adottata dall'art. 18 della legge n. 262/2005 per definire la durata dell'incarico di revisione e disciplinarne il rinnovo non consente una lettura univoca: in particolare non risulta chiaro se l'incarico possa essere conferito per sei esercizi e immediatamente rinnovato per altri sei, oppure se per deliberare il rinnovo debbano trascorrere tre anni dalla cessazione del precedente incarico. Pertanto si è ritenuto opportuno intervenire nuovamente, fissando la durata dell'incarico di revisione tra un minimo di sei esercizi e un massimo di nove esercizi e rimuovendo, al fine di garantire una maggiore indipendenza della società di revisione, la possibilità di rinnovo dell'incarico. L'incarico potrà essere nuovamente conferito alla stessa società di revisione solo dopo che siano passati almeno tre anni. Il termine di tre anni, inferiore a quello di durata minima dell'incarico, contempla anche le ipotesi residuali di cessazione anticipata dello stesso.

Il potere della Consob di vietare l'esecuzione della delibera di conferimento dell'incarico è stato cancellato. Si è ritenuto preferibile viceversa mantenere il potere di vietare l'esecuzione della delibera di revoca.

Comma 14 – modifiche all'art. 160

Le modifiche apportate sono volte a chiarire che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dal revisore (comma 1-*ter*) e a rimuovere alcuni dubbi interpretativi suscitati dalla formulazione della norma sulla durata massima dell'incarico del revisore (comma 1-*quater*).

Comma 15 – modifiche all'art. 162

La modifica introdotta colma una lacuna della vigente disciplina ampliando il campo di vigilanza della CONSOB anche all'organizzazione della società di revisione. Nel contempo però si è ritenuto opportuno non prevedere le verifiche periodiche della Consob sull'indipendenza e l'idoneità tecnica delle società di revisione rinviando al più ampio intervento di attuazione della direttiva 2006/43/CE l'introduzione di verifiche sulla qualità della revisione.

Comma 16 – modifiche all'art. 192-*bis*

La modifica adegua la norma sanzionatoria alla nuova formulazione dell'articolo 124-*bis*.

Comma 17 – modifiche all'art. 193

Il comma 1 dell'art. 193 TUF è stato modificato dalla legge n. 262/2005 nel senso di riferirne il disposto alle persone giuridiche e non più alle persone fisiche. Nella riscrittura della predetta norma non si è tenuto conto della introduzione dell'art. 115-*bis* TUF ad opera dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, con il quale è stata recepita la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato. L'articolo 3, comma 17, del decreto provvede dunque a sottoporre a sanzione la violazione degli adempimenti previsti dall'art. 115-*bis* in materia di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

ARTICOLO 4 – MODIFICHE ALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005 N. 262

Comma 1 - modifiche all'art. 19

I commi 11 e seguenti dell'art. 19 della legge n. 262/2005 hanno trasferito all'AGCM le funzioni in materia antitrust sul settore bancario prima attribuite alla Banca d'Italia; al contempo, è stato previsto un meccanismo di raccordo tra le due Autorità, prevedendo, per talune fattispecie, l'adozione di un unico atto nel quale confluiscono i provvedimenti contenenti le valutazioni sui profili di stabilità (Banca d'Italia) e di concorrenza (AGCM).

Tale innovazione ha posto problemi applicativi molto rilevanti, soprattutto con riguardo all'individuazione delle fattispecie sottoposte a un doppio vaglio (di stabilità e di concorrenza) operato nell'unico atto. La disciplina antitrust, modellata sulle disposizioni comunitarie in materia, attribuisce infatti rilievo – oltre che alle intese e agli abusi di posizione dominante – alle operazioni di concentrazione, puntualmente definite dall'art. 5 della legge 287/90 come le fusioni, l'acquisizione del controllo (individuale o congiunto) e la costituzione di imprese comuni, sempre che vengano superate determinate soglie di fatturato dei soggetti interessati; nessun rilievo viene, invece, dato ad acquisizioni di partecipazioni che non integrino le suddette fattispecie.

Su un piano più generale, si rileva inoltre che la previsione di un atto unico non arreca alcun vantaggio ai destinatari dei provvedimenti, che rimangono distinti, mentre potrebbe creare problemi di carattere procedurale.

Si è quindi prevista l'abrogazione dei commi 12-14 dell'articolo 19 e la modifica e integrazione dell'articolo 20 della legge 287/1990 (si veda *supra*).

L'emendamento al comma 4 allinea la periodicità delle relazioni al Parlamento e al Governo della Banca d'Italia a quella prevista per le altre Autorità di controllo.

Comma 2 – modifiche all'art. 24

L'emendamento proposto al comma 1 precisa, rispetto alla formulazione precedente, che al fine dell'avvio di procedimenti di controllo a carattere contenzioso e di procedimenti sanzionatori è possibile tener conto anche della presentazione di esposti, sebbene da questo non derivi un obbligo in capo all'Amministrazione ricevente di avviare automaticamente un procedimento. Ciò in quanto l'azione delle Autorità di vigilanza tende a tutelare interessi generali rispetto ai quali l'esposto del singolo può rappresentare un elemento conoscitivo di cui tener conto in una più ampia valutazione delle fattispecie rilevanti ai fini dell'apertura di un procedimento istruttorio.

L'art. 24, comma 5, della legge ha previsto la giurisdizione del TAR del Lazio per l'impugnazione dei provvedimenti delle Autorità ivi indicate, facendo però salve le diverse disposizioni contenute nelle leggi di settore in materia di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori. Per quanto attiene alla Consob, la norma in questione si limita a citare l'art. 195 TUF e non anche l'art. 187-*septies* TUF che disciplina i procedimenti sanzionatori per gli abusi di mercato. La modifica proposta si rende necessaria in quanto in assenza di un intervento correttivo, la giurisdizione del TAR del Lazio potrebbe prevalere, per i provvedimenti sanzionatori in materia di abuso di mercato, su quella della Corte di appello prevista dall'art. 187-*septies* TUF, venendosi così a determinare una discrasia rispetto a quanto stabilito dall'art. 195 TUF che prevede l'impugnazione presso la Corte di appello delle altre categorie di provvedimenti sanzionatori della Consob, sia pure con un rito diverso da quello previsto dall'art. 187-*septies* TUF (procedura in camera di consiglio).

Il nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 24 precisa che l'obbligo di risarcire i danni causati dalle Autorità di vigilanza nel comparto finanziario nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sorge nell'ipotesi di comportamenti dolosi o gravemente colposi. Tale modifica appare necessaria per allinearsi agli *standard* internazionali, come rilevato dal Fondo monetario internazionale in esito alle verifiche condotte sui sistemi di vigilanza nel nostro Paese. Si segnala che l'art. 24 della legge n. 262/2005 sembra la sede più adeguata per l'inserimento della disposizione in commento, in modo tale da estenderne l'applicabilità a tutte le Autorità di vigilanza di cui al comma 1.

Comma 3 – modifiche all'art. 25

L'art. 25, comma 2, della legge n. 262/2005 presenta profili di forte criticità sia sul piano formale sia su quello sostanziale.

Sul piano formale, esso richiama infatti una norma (l'art. 109, comma 4, del d. lgs. n. 174/1995) già abrogata dal lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Sul piano sostanziale, esso è difficilmente conciliabile con la ripartizione "per finalità" delle competenze tra le Autorità di settore. In un contesto in cui compete alla Consob la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti (a prescindere dal prodotto oggetto di commercializzazione) e in cui la Consob disciplina, in via generale, le informazioni da inserire nei prospetti, la norma conferisce, infatti, all'ISVAP il potere di indicare, d'intesa con la Consob, e "qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente", informazioni meramente "integrative" da fornire agli assicurati, riferite a una singola categoria di prodotti assicurativi (le polizze linked).

Gli interventi all'art. 25 sono strettamente legati a quelli proposti agli artt. 1, comma 1, lett. y), 25-bis e 30 TUF (vedi *supra*) e con essi concorrono a sviluppare, in definitiva, in modo chiaro e coerente il disegno sotteso alla riforma del 2005 volto a garantire e riaffermare, in ambito finanziario, una ripartizione delle funzioni fra Autorità di vigilanza ispirata al criterio della "finalità" (anziché per "prodotto"), assegnando alla Consob la competenza, sotto il profilo della correttezza e trasparenza, in materia di distribuzione di prodotti finanziari, quand'anche di matrice assicurativa.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Modifiche all'art. 2629-bis

Il nuovo delitto di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi" (art. 2629-bis) prevede, tra i soggetti attivi qualificati, l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un «*soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi ... della legge 12 agosto 1982, n. 576*»: il rinvio sembra riguardare i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 legge n. 576/1982 ovvero l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le «*imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate*», nonché gli «*altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa*».

Senonché, in materia è recentemente intervenuto il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) il cui art. 6 identifica i destinatari della vigilanza dell'ISVAP in termini parzialmente diversi da quelli indicati all'art. 4 legge n. 576/1982. In ragione del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 354 dello stesso d.lgs. n. 209/2005, che dispone (al 3° co.) che «*E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti*», si deve ritenere che il «*soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi...della legge 12 agosto 1982, n. 576*», secondo la anacronistica terminologia dell'art. 2629-bis cod.civ., coincide oggi con l'ente destinatario della vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 209/2005.

Risulta allora opportuno sostituire, nell'art. 2629-bis c.c., l'espressione «*ai sensi... della legge 12 agosto 1982, n. 576*», con quella «*ai sensi... del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*»

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA CONSOB

La legge n. 262/2005 e l'art. 8 della legge n.62/2005 (con il quale è stata recepita la normativa comunitaria sugli abusi di mercato) hanno notevolmente ampliato i compiti attribuiti alla Consob. Al fine di una loro più efficace gestione è opportuno consentire una maggiore articolazione delle strutture di vertice della Commissione, prevedendo l'affiancamento al Direttore Generale di una

figura di Vice Direttore Generale e, per il coordinamento delle attività della Commissione, la figura di un Segretario Generale. Si prevede altresì la proroga di dodici mesi del termine previsto per l'assunzione di ulteriori risorse a contratto dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'ulteriore intervento normativo operato con il decreto di coordinamento giustifica lo slittamento del termine per l'adeguamento degli statuti dal 12 gennaio 2007 previsto nel comma 1 dell'art. 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di cui si propone l'abrogazione, al 30 giugno 2007. Si prevede tuttavia l'obbligo di modifica anticipata degli statuti per le società i cui organi di amministrazione o di controllo scadono nel primo semestre del 2007, in modo che essi siano eletti secondo le modalità e con la composizione prevista dalla nuova disciplina.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne i maggiori oneri per la Consob conseguenti alla prevista istituzione della qualifica di Vice direttore generale e alla nomina di un Segretario generale (art. 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo indicato in oggetto) si specifica che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 6 la copertura viene fronteggiata nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quindi con entrate a carico del mercato.

CALCOLO DEGLI ONERI

Nel merito comunque si specifica che la qualifica di Vice direttore generale sarà attribuita ad un Funzionario generale e comporterà l'attribuzione di una retribuzione compresa fra quella spettante al Direttore generale e quella percepita dal Funzionario generale. In base alla vigente disciplina del trattamento economico del personale della Consob, la differenza fra la retribuzione annua lorda spettante al Direttore Generale dell'Istituto e quella spettante al Funzionario generale è pari a € 160.933,00. Il maggior onere retributivo a carico della Consob sarà pertanto compreso in tale differenza e comunque inferiore all'importo di cui sopra.

Nessun maggiore onere potrà, invece, derivare dalla nomina di un Segretario generale in quanto le relative funzioni saranno attribuite ad un dipendente già in servizio presso l'Istituto senza modifica della qualifica rivestita e pertanto senza aumenti retributivi.

12/9
12/9
Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Sezioni dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 530
provvedimento primo di affari finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carlo

7 SET. 2008

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega
contenuta all'art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e in particolare l'articolo 43 recante "Delega al Governo per il coordinamento legislativo";

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche al Testo Unico Bancario)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "dal Ministro delle Finanze," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente può invitare i presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario."

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di

conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.”;

b) il comma 4-*bis* è abrogato;

c) al comma 4-*quater*, le parole “alle altre attività bancarie” sono sostituite dalle seguenti: “ad altre tipologie di rapporti di natura economica”.

3. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108”.

4. Al comma 1 dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “con i consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “con la clientela”.

5. L'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Art. 129 - (*Emissione di strumenti finanziari*) - 1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

6. L'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “in materia di interessi degli amministratori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e di operazioni con parti correlate”;

b) al comma 2-*bis*, le parole “o sono ad esse collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.”.

Art. 2

(*Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287*)

1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue:

a) prima del comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“3-*bis*. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.”;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.”;

d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.

5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.”;

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3

(Modifiche al Testo Unico di Finanza)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera t), le parole “; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;”;

c) dopo la lettera w) è aggiunta la seguente lettera:

“x) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III, V e VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario”.

3. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “nonché, in quanto compatibili” sono sostituite dalla seguente: “e”;

4. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo.” sono sostituite dalle parole “ e per quelli emessi da imprese di assicurazione limitatamente ai soggetti abilitati. I soggetti abilitati non possono iscriversi nelle sezioni del Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),” sono soppresse.

6. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t) e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e gli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari rispondono solidalmente del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dall'art 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.”.

7. L'articolo 114-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, la parola "azioni" è sostituita dalle seguenti: "strumenti finanziari";

b) al comma 1, le parole "azioni o" sono soppresse;

c) in tutto il comma 1, le parole "del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza";

d) al comma 1, dopo le parole "sono approvati dall'assemblea", è inserita la seguente: "ordinaria";

e) al comma 1, le parole "Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti" sono sostituite dalle seguenti: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti";

f) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza della società, delle controllanti o controllate che beneficiano del piano;";

g) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente lettera:

"b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società che beneficiano del piano;";

h) al comma 2, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "agli emittenti quotati e";

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza."

8. L'articolo 124-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, le parole "*Vigilanza sull'informazione*" sono sostituite dalla seguente: "*Informazione*";

b) le parole " , vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione" sono soppresse.

9. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole "e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni" sono soppresse.

10. L'articolo 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola "membri" è sostituita dalla seguente: "componenti";

b) al comma 1, le parole "a un quarantesimo del capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, la parola "membri" è sostituita dalla seguente: "componenti";

e) al comma 3, le parole "la lista risultata prima per numero di voti" sono sostituite dalle seguenti: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti";

f) al comma 3, la parola "membro" è sostituita dalla seguente: "componente";

g) al comma 4, le parole "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno dei componenti del

consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono”;

h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”.

11. Il comma 2 dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo le parole “per l’elezione” sono inserite le seguenti: “, con voto di lista.”;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”.

12. L’articolo 154-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “Lo statuto prevede” sono inserite le seguenti: “i requisiti di professionalità e”;

b) al comma 2, le parole “al vero” sono sostituite dalle seguenti: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”;

c) al comma 3, la parola “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “formazione”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.”;

13. L’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “del codice civile,” sono inserite le seguenti: “su proposta motivata dell’organo di controllo.”;

b) al comma 1, le parole “determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo”;

c) al comma 2, dopo le parole “L’assemblea” sono inserite le seguenti: “, su proposta dell’organo di controllo.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’incarico ha durata minima di sei esercizi e massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell’incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l’esecuzione.”;

e) il comma 5 è abrogato.

14. L’articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1-*ter*, lettera *i)*, dopo le parole “anche di consulenza,” sono inserite le seguenti: “inclusa quella legale.”;

b) al comma 1-*quater*, le parole “relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente” sono sostituite dalle seguenti: “neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni”;

15. Il comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo le parole “La Consob vigila” sono inserite le seguenti: “sull'organizzazione e”;

b) le parole “Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.” sono soppresse.

16. All'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,” sono soppresse.

17. Al comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “previste dagli articoli 113, 114 e 115” sono inserite le seguenti: “o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis*”.

Art. 4

(*Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262*)

1. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 4 le parole “Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività” sono sostituite dalle seguenti: “Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente”;

b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.

2. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole “i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte,” sono sostituite dalle seguenti: “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi”;

b) al comma 1, dopo le parole “all'irrogazione della sanzione.” sono inserite le seguenti: “Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.”;

c) al comma 5 le parole “dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 187-*septies*, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6-*bis*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.”

3. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato;

Art. 5

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2629-*bis* del codice civile, le parole "della legge 12 agosto 1982, n. 576" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Art. 6

(Disposizioni in materia di personale della Consob)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale".

2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il termine indicato dall'art. 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato al 15 novembre 2007.

Art. 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto prima del rinnovo delle cariche sociali interessate dalle suddette disposizioni e comunque entro il 30 giugno 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare